



Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante

Modifica del...

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF del 2 aprile 2014¹ concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante è modificata come segue:

Art. 1 lett. c

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- c. le merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all'imposta.

³ Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all'imposta.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

¹ RS **641.204**

² RS **631.0**

...

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter